

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Per una tutela delle neo mamme di figli adottati

del 14 ottobre 2019

La protezione delle neo mamme è regolamentata all'art. 336c cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni. La legislazione federale in materia definisce che il contratto di lavoro non può essere disdetto "durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto". Una protezione ritenuta comunque insufficiente dagli scriventi deputati che nei mesi scorsi hanno presentato un'iniziativa cantonale per chiedere di modificare l'art. 336c cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni allo scopo di prolungare questo periodo fino al termine del primo anno di vita del neonato.

Questa protezione non è però garantita anche ai genitori di figli adottati che potrebbero quindi ritrovarsi nella spiacevole situazione di veder compromesso il proprio posto di lavoro senza protezione alcuna.

È importante specificare che il Gran Consiglio ticinese il 23 settembre 2014 ha deciso di valorizzare e riconoscere il ruolo delle famiglie adottive, approvando un'iniziativa parlamentare generica¹ di Michela Delcò Petralli e cofirmatari che chiedeva l'introduzione di un congedo d'adozione. Tra gli argomenti portati a sostegno dell'iniziativa durante la discussione nel plenum², è emerso in particolare quello di voler "abolire una disparità di trattamento tra madre biologica e madre adottiva a livello di congedo maternità e d'indennità di perdita di guadagno" (Milena Garobbio a nome del Gruppo PS) riconoscendo di fatto una particolare "anomalia che differenzia i genitori biologici da quelli adottivi" (Giorgio Pellanda a nome del Gruppo PLR).

Il numero di adozioni nel nostro Cantone è diminuito del 70% nel decennio tra il 2006 e il 2016: nel 2010 erano 34 i bimbi adottati, solo 14 nel 2015. Secondo Sabina Beffa³, capo dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, "la questione non sta tanto nell'interesse all'adozione internazionale, quanto nelle difficoltà legate a questo percorso".

Tra queste difficoltà vi sono evidentemente anche quelle legate alle conseguenze lavorative della scelta di adottare un bambino. Le medesime difficoltà di cui sono vittime le neo mamme possono coinvolgere anche le mamme adottive.

Rispetto alle mamme biologiche non si possiedono dati certi sul numero di licenziamento post adozione ma indipendentemente da questo, i sottoscritti deputati, ritengono necessario che le famiglie con figli adottivi possano godere degli stessi diritti delle famiglie con figli biologici.

La politica federale, sul tema delle adozioni, non ha dimostrato la stessa sensibilità di quella cantonale in merito al sostegno dei genitori adottivi. Infatti, il Parlamento ha bocciato un'iniziativa parlamentare di Marco Romano che chiedeva di introdurre a livello nazionale un'indennità in caso di adozione di un bambino⁴. Un piccolo passo avanti se paragonato ai diritti di cui beneficiano i genitori adottivi dei paesi a noi vicini.

A titolo di esempio potremmo citare il modello italiano che prevede un "divieto al licenziamento fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione

1 [Iniziativa parlamentare del 23 settembre 2013 di Michela Delcò Petralli e co-firmatari](#)

2 [Intervento di Giorgio Pellanda a nome del gruppo PLR](#)

3 [Intervista a Sabina Beffa del 9 aprile 2018](#)

4 <https://www.parlament.ch/centers/documents/it/bericht-sgk-n-13-478-2018-02-16-i.pdf>

internazionale, il divieto opera dal momento della proposta di incontro con il minore adottando”⁵.

Chiediamo pertanto, con la presente iniziativa cantonale, che venga parificato il periodo di protezione contro la disdetta parificando i diritti delle madri biologiche con quelli delle madri adottive.

Giorgio Fonio, Fiorenzo Dadò e Maurizio Agustoni
Per il Gruppo PPD

⁵ <http://www.commissioneadozioni.it/linea-cai/faq/sezione-g/g16/>